

Allegato "A" all'atto in data 30-12-2021 n. 25124/15122 rep.

G WELFARE
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

G WELFARE SMS

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI: DENOMINAZIONE- SEDE•DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso denominata:

“G WELFARE Società di Mutuo Soccorso”,

siglabile "G WELFARE SMS" ("**Società**").

La denominazione e la sigla della Società potranno essere riprodotte senza vincoli di rappresentazione grafica, con o senza punti di interpunzione. La Società acquisisce personalità giuridica quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Sede e durata

La Società ha sede legale in Milano.

La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potrà istituire sedi secondarie, uffici, comitati, nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede, in tutto il territorio italiano.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela Sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini. La Società non ha finalità di lucro, ma persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei Soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività individuate specificatamente ai sensi dell'art. 1 della legge n. 3818/1886 e successive modifiche e integrazioni, nonché nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi Sociali:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità allavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei Soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) del presente paragrafo possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni.

La Società si propone in coerenza con gli artt. 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

- diffondere, anche attraverso iniziative Sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi e altri cittadini bisognosi di aiuto;
- svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa e/o complementare e socio sanitaria e assistenziale sia a domicilio che presso strutture sanitarie, rivolte ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando, a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate, ai sensi di legge, oltre che con medici specialistici, centri di assistenza infermieristica;
- svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, nei casi di infortunio, malattia o invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente, anche mediante offerta di strumenti medicali e tele monitoraggio, il tutto sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie e assistenziali;
- promuovere e sviluppare attività culturali, sportive, ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati, nonché attività didattiche, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- organizzare, anche in collaborazione con altre persone giuridiche pubbliche e private, tutte le iniziative di carattere educativo e culturale atte ad elevare il benessere Sociale, culturale e fisico dei Soci e dei loro familiari.

La Società potrà, al fine di dare esecuzione all'oggetto sociale:

- instaurare accordi con altri soggetti operanti in settori analoghi o affini;
- stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- concludere accordi o convenzioni, aderire e partecipare, a consulte, fondi, consorzi, cooperative, Società ed enti pubblici e privati per la realizzazione delle proprie attività Sociali e in genere alle iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886;
- promuovere, costituire e gestire fondi sanitari nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- comunicare informazioni statistiche a soggetti terzi, formare il personale, svolgere attività di studi e ricerca;
- delegare a persone ed enti pubblici e privati in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, la gestione normativa, amministrativa, legale, contrattuale e finanziaria riservando a sé in ogni caso la direzione e l'organizzazione degli aspetti programmatici e di controllo delle iniziative stesse;
- aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, Sociale, culturale o che si propongono comunque scopi e attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa. La Società può partecipare ad organismi consortili, a fondi, associazioni e ad altre persone giuridiche e affidare ad essi, l'esplicazione di determinati servizi.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre Società di mutuo soccorso o fondi sanitari ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati dal Regolamento attuativo dello Statuto, da approvare in sede assembleare. I limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi, saranno determinati nelle procedure esecutive redatte dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione e che siano cittadini residenti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano o cittadini dell'Unione Europea o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti, delle procedure esecutive e delle deliberazioni degli organi Sociali. I Soci possono essere: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Art. 5 - Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari della Società coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono divenire Soci Ordinari le persone fisiche, le Società di mutuo soccorso a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società ed i fondi sanitari integrativi costituiti ai sensi del d.lgs. n. 502/92 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 3818/1886.

Il Socio Ordinario può esprimere diritto di voto in Assemblea.

L'ammissione a Socio Ordinario e l'esercizio dei diritti annessi sono condizionati al versamento dei contributi associativi e delle quote di iscrizione previste dai Regolamenti e/o dalle procedure esecutive deliberate dal Consiglio di Amministrazione. L'acquisizione della qualità di Socio Ordinario e il regolare pagamento della quota e dei contributi associativi versati alla Società permetterà le agevolazioni fiscali così come stabilito dalla legge.

Il vincolo Sociale può essere sospeso per morosità. Durante la sospensione del vincolo Sociale l'interessato non può esercitare i diritti Sociali derivanti dal presente Statuto.

I Soci Ordinari, secondo il Regolamento attuativo dello Statuto e/o le procedure esecutive, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte, il Socio Ordinario o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, e dal relativo Regolamento attuativo.

Art. 6 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori della Società coloro che, persone fisiche, nonché persone giuridiche pubbliche o private, intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura. Essi non fruiscono delle attività Sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

I Soci Sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti secondo le modalità e i criteri previsti nei Regolamenti e nelle procedure esecutive, possono designare, tra i Soci Ordinari, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori da scegliersi tra i Soci Ordinari.

I Soci Sostenitori, secondo il Regolamento attuativo dello Statuto e/o le procedure esecutive, possono essere

suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

Art. 7 - Soci Onorari

Il Consiglio di Amministrazione per particolari benemeritenze può attribuire anche ai non iscritti alla Società la qualifica di Socio Onorario.

I Soci Onorari non hanno obblighi contributivi, né diritto ad alcuna prestazione e non sono eleggibili alle cariche Sociali, ma possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Art. 8 - Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i Soci Ordinari che hanno contribuito alla costituzione della Società o che hanno aderito alla Società entro novanta giorni dalla Costituzione.

Art. 9 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione e i contributi associativi così come determinati dal Regolamento attuativo dello Statuto e dalle procedure esecutive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Le modalità e i criteri sono specificati nell'ambito del Regolamento Attuativo dello Statuto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il Socio Ordinario deve farne richiesta entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data di scadenza dell'adesione indirizzandola al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Socio Sostenitore deve farne richiesta entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente alla data di scadenza dell'adesione indirizzandola al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia a partire dalla prima data di scadenza dell'adesione e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento della quota e dei contributi associativi.

Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 11 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto, del Regolamento attuativo dello Statuto e delle procedure esecutive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;

- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società e il suo funzionamento;
- d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali. La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 12 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale;
- e) Il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento da un Socio designato dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i Soci.

Il Socio Ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio Ordinario avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio Ordinario può ricevere non più di tre deleghe.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) approvare il rendiconto economico annuale;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere il Collegio Sindacale;
- d) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- e) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- f) nominare, eventualmente, la Società di revisione legale dei conti.

Spetta all'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- g) modificare lo Statuto e l'atto costitutivo;
- h) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- i) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale;
- j) approvare il Regolamento Elettorale e il Regolamento Attuativo dello Statuto inerenti allo

svolgimento dell'attività tra la Società e i Soci.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee Ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere inviato all'indirizzo fornito dal Socio per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo atto a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

La convocazione può essere eseguita anche mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società.

Art. 15 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei Soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci Ordinari che sono iscritti nel libro dei Soci, secondo le modalità e i criteri fissati nel Regolamento elettorale e nelle procedure esecutive, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci Sostenitori e i Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci Ordinari con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, dinanzi al Notaio e con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci Ordinari che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Per le deliberazioni di scioglimento, proroga della durata, fusione, scissione, trasformazione, modifica dell'oggetto sociale e modifica dei diritti e doveri dei soci, l'Assemblea Straordinaria delibera, anche in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai Soci Ordinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Essi sono eletti tra i Soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per cinque esercizi, rinnovabili; sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni, e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, in ossequio alla normativa di riferimento, alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale dell'organo. Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per il rinnovo dell'intero organo amministrativo.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Art. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) fissare le direttive per l'attuazione degli scopi statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e vigilare sull'attuazione delle deliberazioni assunte;
- c) deliberare sull'attività e sulle iniziative della Società ponendo in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto demandato all'Assemblea dei Soci;
- d) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- e) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- f) redigere e approvare le procedure esecutive inerenti all'organizzazione interna e al funzionamento della Società;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- h) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi o per ragioni di carica;
- i) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- j) assumere e licenziare il personale;
- k) delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo, di cui ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni;
- l) nominare i componenti della Commissione Elettorale;
- m) nominare un Comitato tecnico-scientifico a carattere consultivo, composto da tre a dieci membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato tecnico-scientifico possono essere nominati anche tra i non Soci. Le regole di nomina e di funzionamento del Comitato saranno determinate nell'ambito delle procedure esecutive;
- n) qualora lo ritenga necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, nominare esperti del settore per assolvere funzioni di Compliance e Legale, Risk Management operativo, Risk Management tecnico-sanitario, Risk Management sanitario;
- o) delibera in merito all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta del Collegio Sindacale, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti ed almeno un membro del Collegio Sindacale.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alla deliberazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Art. 20 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale e dalle procedure esecutive deliberate dal Consiglio di Amministrazione. E' composto da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti. Il Collegio Sindacale, rinnovabile, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio dell'anno.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli art. 2409 bis e seguenti del cod.civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il Collegio Sindacale può chiedere, tramite il Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea dei Soci di nominare una Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 21 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a dieci membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che l'ha eletto. I membri del Comitato Tecnico Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal

Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Tecnico Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente della Società che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili e immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o in conformità a quanto previsto dalla Legge 3818/1886.

Art. 23 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Art. 24 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il primo Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio Sindacale, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle procedure esecutive, si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali della Società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle Società.

Milano, 30 dicembre 2021.

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce